



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 60/36 DEL 19.11.2025

---

**Oggetto:** Modifica sostanziale per l'avvio delle operazioni di recupero R5 e l'incremento della capacità complessiva di rifiuti presso lo stabilimento di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti situato a Serramanna (SU), Loc. Pimpisu, S.P. 60 km 5. Proponente: GBA Demolizioni Recupero e Vendita Inerti S. r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) "ex post". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e Delib.G.R. n. 11/75 del 2021.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società GBA Demolizioni Recupero e Vendita Inerti S.r.l. (di seguito proponente) ha presentato, in data 23.8.2024 (prot. D.G.A. n. 25756 di pari data), e regolarizzato in data 13.1.2025 (prot. D.G.A. n. 640 di pari data), presso il Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.), l'istanza di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. "ex-post", ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, e s.m.i., relativa all'intervento denominato "Modifica sostanziale per l'avvio delle operazioni di recupero R5 e l'incremento della capacità complessiva di rifiuti presso lo stabilimento di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti situato a Serramanna (SU), Loc. Pimpisu, S.P. 60 km 5", ascrivibile al punto 7, lett. zb) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno", dell'allegato IV alla Parte II del vigente D.Lgs. n. 152/2006.

Il ricorrere delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, e dell'art. 11 delle Direttive regionali in materia di V.I.A./P.A.U.R., approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 11/75 del 24.3.2021, è stato comunicato, dal Servizio V.I.A. al proponente, con nota prot. D.G.A. n. 29988 del 7.10.2024, in quanto in fase istruttoria, è emerso



che, presso l'impianto esistente, tra le altre, le operazioni di recupero R5 (Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche) sono state autorizzate sin dal 2011, senza la previa sottoposizione dell'impianto stesso al procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

L'impianto, gestito dal proponente, in seguito all'acquisizione della società Edil Riciclati S.r.l., è ubicato in loc. Pimpisu del Comune Serramanna (SU), all'altezza del Km 5 della S.P. 60, rispettivamente a circa 7 km e 5 km, in linea d'aria, dai centri abitati di Villacidro e Samassi. L'attività di recupero R13 [Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)] di rifiuti non pericolosi, provenienti da attività di costruzione e demolizione, con una capacità autorizzata di 18.000 t/anno è esercita, ai sensi degli artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base dell'iscrizione n. 42 del Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi. L'impianto, che si estende per 12.555 m<sup>2</sup>, è situato in zona D5, secondo il P.U.C. di Serramanna, e attualmente è autorizzato per le operazioni di recupero R13 e R5 di rifiuti speciali non pericolosi, mediante campagne mobili, utilizzando un impianto di frantumazione/vagliatura autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Inoltre, è in possesso di autorizzazione preliminare allo scarico delle acque di prima pioggia e meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti. Con la pratica S.U. A.P.E. n. 773631 del 25.7.2024, è stata presentata la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'acquisizione dell'autorizzazione definitiva allo scarico.

L'intervento in esame, i cui oneri sono stimati pari a circa euro 209.000, prevede l'utilizzo in "modalità fissa" del suddetto impianto di frantumazione/vagliatura, e un incremento del quantitativo annuo di rifiuti da recuperare fino a un massimo di 170.000 t/anno.

In merito all'iter del procedimento, l'Assessora riferisce che, in seguito alla pubblicazione sul portale SardegnaAmbiente della documentazione allegata all'istanza, comunicata dal Servizio V.I.A. con nota prot. D.G.A. n. 3016 del 30.1.2025 e n. 8569 del 18.3.2025, sono pervenuti i seguenti contributi istruttori/note:

- prot. n. 6772 del 26.2.2025 (prot. D.G.A. n. 6230 di pari data), con cui l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis ha trasmesso le osservazioni di competenza, inerenti, in particolare, ai seguenti aspetti: acque meteoriche; gestione rifiuti; approvvigionamento idrico e stoccaggi carburanti; emissioni in atmosfera; misure di mitigazione; presenza di alcuni refusi nella documentazione agli atti;
- prot. n. 8123 del 4.2.2025 (prot. D.G.A. n. 3500 del 4.2.2025) con cui il il Corpo forestale e di



vigilanza ambientale (C.F.V.A.) - Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Cagliari ha comunicato che "[...] l'area su cui si intendono realizzare i lavori, ubicata nel Comune di Serramanna, loc. Pimpisu, non risulta sottoposta a vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali di diretta competenza del C.F.V.A. [...]";

- prot. n. 11853 del 6.3.2025 (prot. D.G.A. n. 7378 di pari data), con cui il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna centrale ha comunicato che "[...] che l'area in cui ricadono le opere in oggetto risulta gravata da vincoli di natura paesaggistica ai sensi dell'articolo 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. [...] Essendo la procedura in oggetto "ex post", si osserva che agli atti del Servizio scrivente non risulta emessa nessuna autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione delle opere già presenti nel sito e documentate negli elaborati progettuali trasmessi. [...] Sotto il mero profilo paesaggistico di competenza non si rilevano particolari criticità paesaggistiche a condizione che le opere già presenti nel sito e documentate negli elaborati progettuali trasmessi, nonché quelle che ulteriormente si dovessero realizzare in futuro evitino la perdita della permeabilità del suolo naturale e siano adeguatamente mitigate paesaggisticamente [...]";
- prot. n. 11692 del 13.3.2025 (prot. D.G.A. n. 8172 di pari data), con cui il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha comunicato che "[...] al fine di consentire a questo Servizio di fornire il parere di competenza, ex Capo VII del R.D. n. 523/1904, nell'ambito del presente procedimento, dovranno essere prodotte le seguenti integrazioni documentali:
  - a) rappresentazione grafica e particolari costruttivi dell'opera di immissione sull'elemento idrico "Sa Gora de Turriga"; in proposito si comunica che le soluzioni da adottarsi devono essere tali da non innescare fenomeni erosivi localizzati;
  - b) relazione idraulica relativa alla regimazione delle acque superficiali [...]";
- prot. n. 3122 del 19.3.2025 (prot. D.G.A. n. 8714 di pari data), con cui la Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (A.D.I.S.) ha comunicato che "[...] la competenza ai fini P.A.I. dell'intervento in argomento è in capo al Comune di Serramanna. [...]";
- pec del 20.3.2025 (prot. D.G.A. n. 8784 di pari data), con cui il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale ha trasmesso il nulla osta, con prescrizioni, all'esecuzione dei lavori per lo scarico delle acque provenienti dall'impianto, nel canale consortile denominato Canale "Acque Basse Sx Rio Leni" (Sa Gora de Turriga);



- prot. n. 4738 del 2.4.2025 (prot. D.G.A. n. 10040 di pari data), con cui l'En.A.S. ha comunicato che "[...] l'esame degli elaborati progettuali, [...], non ha evidenziato interferenze tra le opere in oggetto e quelle del Sistema Idrico Multisetoriale (S.I.M.R.), affidate alla gestione dell'ENAS ai sensi della L.R. 19/2006 [...]".

Sulla base dell'istruttoria condotta dall'Ufficio e dei contributi sopra elencati, il Servizio V.I.A., con nota prot. D.G.A. n. 11218 del 14.4.2025, ha trasmesso al proponente una richiesta di chiarimenti /integrazioni, cui ha fatto seguito, con pec del 14.5.2025 (prot. D.G.A. n. 14055 di pari data), un'istanza di sospensione del procedimento di 30 giorni, accolta dal Servizio V.I.A. con nota prot. D. G.A. n. 14347 del 16.5.2025.

I chiarimenti/integrazioni, pervenuti con pec del 13.6.2025 (prot. D.G.A. n. 17159 di pari data), e regolarizzati con pec del 11.7.2025 (prot. D.G.A. n. 19972 di pari data), come richiesto dal Servizio V. I.A. con nota prot. D.G.A. n. 17602 del 18.6.2025, sono stati pubblicati in data 17.7.2025, come comunicato dal Servizio V.I.A. con nota prot. D.G.A. n. 20518 del 17.7.2025.

Il proponente, con pec del 1.8.2025 (prot. D.G.A. n. 22099 di pari data), ha presentato documentazione integrativa volontaria, pubblicata in data 7.8.2025, come comunicato dal Servizio V. I.A. con nota prot. D.G.A. n. 22961 di pari data, in seguito alla quale sono pervenuti i seguenti contributi istruttori/note:

- prot. n. 33515 del 8.8.2025 (prot. D.G.A. n. 23146 di pari data), con cui il Servizio del Genio Civile di Cagliari ha comunicato che "[...] A seguito di approfondimenti si è riscontrato che l'elemento idrico denominato "Sa Gora de Turriga" è in realtà un canale gestito dal Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale (CBSM) denominato "Canale acque basse in sinistra Rio Leni". Per quanto sopra esposto, questo Servizio non deve esprimere il proprio parere di competenza, ex Capo VII del R.D. n. 523/1904, nell'ambito del presente procedimento. [...]";
- prot. n. 29156 del 12.8.2025 (prot. D.G.A. n. 23299 del 18.8.2025), con cui l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis ha comunicato che "[...] si conferma quanto già indicato nelle osservazioni inviate con nota prot. n. 6772 del 26.2.2025. Si comunica che tutte le osservazioni sono state recepite [...]";
- prot. n. 10928 del 19.8.2025 (prot. D.G.A. n. 23526 del 20.8.2025), con cui l'Ente Acque della Sardegna (ENAS) ha confermato il parere reso con nota prot. n. 4738 del 2.4.2025 (prot. D.G. A. n. 10040 di pari data).



L'Assessora conclude riferendo che il Servizio V.I.A., preso atto dei contributi istruttori/pareri pervenuti e sopra elencati, e considerato che:

- il proponente, nell'istanza di verifica, ha richiesto "le condizioni ambientali", di cui all'art. 19, comma 7, del vigente D.Lgs. n. 152/2006, "necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";
  - la documentazione già agli atti e quella depositata nel corso dell'iter istruttorio risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente e per l'individuazione di opportune misure di mitigazione;
  - la proposta progettuale prevede l'utilizzo, in "modalità fissa", di un impianto mobile di frantumazione/vagliatura già operativo, e l'incremento della capacità di trattamento;
  - l'impianto è dotato di adeguate misure, progettuali e gestionali, tali da minimizzare la produzione di emissioni di polveri e particolati, nonché gli impatti su suolo, sottosuolo ed acque superficiali/sotterranee, senza la realizzazione di nuove opere;
  - in merito agli impatti sulle diverse matrici ambientali, tenuto conto della documentazione integrativa fornita dal proponente nel corso dell'iter istruttorio:
- a) il Servizio Tutela del paesaggio Sardegna centrale, con nota prot. n. 11853 del 6.3.2025, ha comunicato che "[...] Sotto il mero profilo paesaggistico di competenza non si rilevano particolari criticità paesaggistiche a condizione che le opere già presenti nel sito e documentate negli elaborati progettuali trasmessi nonché quelle che ulteriormente si dovessero realizzare in futuro evitino la perdita della permeabilità del suolo naturale e siano adeguatamente mitigate paesaggisticamente. [...]";
  - b) il C.F.V.A. - Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Cagliari, con nota prot. n. 8123 del 4.2.2025 ha comunicato che "[...] l'area su cui si intendono realizzare i lavori, ubicata nel Comune di Serramanna, loc. Pimpisu, non risulta sottoposta a vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali di diretta competenza del C.F.V.A. [...]";
  - c) l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, con nota prot. n. 29156 del 12.8.2025 ha comunicato che "[...] si conferma quanto già indicato nelle osservazioni inviate con nota prot. n. 6772 del 26.2.2025. Si comunica che tutte le osservazioni sono state recepite [...]";



ha concluso l'istruttoria con una proposta di non sottoporre l'intervento all'ulteriore procedura di V.I. A. "ex post", subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni ambientali, da recepire nelle successive fasi autorizzative/gestionali del progetto e dell'impianto:

1. in fase di autorizzazione:
  - 1.1 considerato l'incremento di rifiuti da trattare, dovrà essere verificata, di concerto con la Provincia del Medio Campidano e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, l'adeguatezza delle superfici destinate alle operazioni di recupero R13;
  - 1.2 dovrà essere approfondito e verificato, di concerto con la Provincia del Medio Campidano e l'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis, il corretto dimensionamento del sistema di drenaggio, raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia;
2. in fase di esercizio:
  - 2.1 le operazioni di recupero R5/R13 dovranno svolgersi, esclusivamente, nelle aree descritte e indicate negli elaborati progettuali e, all'interno dell'impianto, dovranno essere trattati esclusivamente i rifiuti non pericolosi indicati nella documentazione agli atti;
  - 2.2 con riferimento alle emissioni in atmosfera, per limitare la formazione di polveri si dovrà mantenere un adeguato grado di umidità nelle aree di transito mezzi e movimentazione dei materiali, e dovrà essere assicurata la pulizia periodica delle aree di lavorazione e di transito, nonché la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità pubblica;
  - 2.3 con riferimento alle acque reflue prodotte all'interno dell'impianto, dovranno essere rispettate le indicazioni delle Direttive allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 ("Disciplina regionale degli scarichi");
  - 2.4 al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell'impianto, dovranno essere effettuati i controlli strumentali di cui alla Parte IV dell'Allegato alla Delib.G.R. n. 62/9 del 14.11.2008. I risultati delle misure dovranno essere trasmessi al Comune di Serramanna, alla Provincia del Medio Campidano e all'A.R.P.A.S. - Dipartimento Sulcis. Qualora, dai controlli strumentali, dovessero risultare dei superamenti, dovranno essere adottate, di concerto coi medesimi Enti, adeguate misure di mitigazione;
  - 2.5 dovranno essere adottate tutte le dovute precauzioni, compresa la manutenzione



- periodica delle macchine utilizzate, per evitare fenomeni di inquinamento durante le fasi di gestione dell'impianto;
- 2.6 al fine di mitigare la diffusione di polveri e rumore, nonché di contenere l'impatto visivo, la fascia verde, presente lungo tutto il perimetro dell'impianto dovrà essere ampliata, prevedendo una larghezza di almeno 3 metri, con la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone, già sviluppate, e assicurando la presenza, per almeno i primi tre anni dall'impianto delle specie, di personale esperto (in discipline naturalistiche, agronomiche e tecnico-vivaistiche, ecc.) al fine di garantire le necessarie cure colturali (irrigazione, ripristino delle fallanze, sfalci, etc.);
3. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino delle condizioni originarie previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.

L'Assessora della Difesa dell'Ambiente, preso atto delle risultanze istruttorie, propone di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. "ex post" l'intervento denominato "Modifica sostanziale per l'avvio delle operazioni di recupero R5 e l'incremento della capacità complessiva di rifiuti presso lo stabilimento di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti situato a Serramanna, Loc. Pimpisu, S.P. 60 km 5", presentato dalla Ditta GBA Demolizioni Recupero e Vendita Inerti S.r.l..

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessora della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di V.I.A. "ex post", per le motivazioni indicate in premessa, l'intervento denominato "Modifica sostanziale per l'avvio delle operazioni di recupero R5 e l'incremento della capacità complessiva di rifiuti, presso lo stabilimento di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti, situato a Serramanna (SU), Loc. Pimpisu, S.P. 60 km 5", proposto dalla Società GBA Demolizioni Recupero e Vendita Inerti S.r.l, a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, e in fase di esercizio/dismissione dell'impianto, le prescrizioni ambientali descritte nel preambolo, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, e sull'osservanza delle quali



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 60/36  
DEL 19.11.2025

dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Serramanna, la Provincia del Medio Campidano, il C.F.V.A. - Servizio territoriale Ispettorato ripartimentale di Cagliari, l'A.R. P.A.S. - Dipartimento Sulcis e Servizio agenti fisici;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna, pena la reiterazione della procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, il quale, in caso di modifiche progettuali non contemplate nella presente deliberazione, dovrà verificare presso il Servizio V.I.A. la necessità di una nuova procedura.

**Il Direttore Generale**

Valentina Uras

**La Presidente**

Alessandra Todde